

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3187

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FATUZZO, CATANOSO**

Modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali

*Presentata il 25 settembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali.

Com'è noto, l'attuale formulazione dell'articolo 100 prevede al comma 1 che « Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio ».

Riteniamo che tale norma non tuteli adeguatamente quei segretari comunali e provinciali i quali — dinanzi ad un uso

talvolta eccessivo e discrezionale dei propri poteri da parte dei sindaci o dei presidenti di provincia — si trovano sempre più spesso a decadere dall'incarico.

La soluzione qui proposta consiste, pertanto, nel rafforzare la posizione dei segretari comunali e provinciali, assicurando loro idonee garanzie. In particolare, con la modifica che si intende introdurre al citato testo unico, si prevede che il segretario possa essere revocato — sempre con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia e previa deliberazione della giunta — ma solo per gravi e reiterate violazioni di doveri d'ufficio, debitamente documentate e contestate, con

la garanzia del contraddittorio, con facoltà per il segretario di presentare proprie controdeduzioni.

Inoltre, si prevede la sanzione della illegittimità per la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rap-

porto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario.

Per questi motivi, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 100. — (*Revoca*). 1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazioni gravi e reiterate dei doveri d'ufficio, debitamente documentate e contestate, con la garanzia del contraddittorio, con facoltà per il segretario di presentare proprie controdeduzioni.

2. È illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, la revoca che non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario ».

€ 0,26



\*14PDL0036110\*